

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

05 novembre 2020

Alle aziende associate

NUOVO DPCM DEL 03 NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI NOVITA'

Gentili associati,

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpcm 03 novembre 2020 le cui disposizioni entrano in vigore dal 06 novembre 2020 e che saranno valide fino al 03 dicembre 2020. Queste in sintesi le principali misure previste.

Sono state individuate dal Governo tre aree di criticità del Paese:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Il decreto stabilisce delle misure standard nazionali da applicarsi a tutte le aree e delle limitazioni differenti da applicare alle Regioni a seconda del grado di rischio che sarà loro assegnato. Sarà il Ministero della Salute che deciderà con propria ordinanza, adottata dopo aver sentito i presidenti delle Regioni interessate ed il Comitato Tecnico Scientifico, sulla base dei dati epidemiologici che via via emergeranno.

La cadenza dei controlli e l'aggiornamento dell'elenco avrà cadenza almeno settimanale, le ordinanze dl Ministero della Salute saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto.

Misure valide su tutto il territorio nazionale

Sono le seguenti misure restrittive di base.

- Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Possibilità di disporre, nelle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
- Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5 fino alle 18.
- Possono sedersi al tavolo del ristorante massimo quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Divieto di consumare dopo le 18, cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano.
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l'attività di confezionamento che di trasporto) e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, mentre per il ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, l'attività didattica continua a svolgersi in presenza.
- Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private.
- Previsione, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, di un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; questo coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi, ad eccezione delle attività essenziali presenti all'interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- Sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Zone arancioni

Presentano uno scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (attualmente Puglia e Sicilia). In queste zone sono previste queste ulteriori restrizioni.

- **Limite agli spostamenti:** è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da queste zone, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Viene consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- **Spostamenti dal Comune di residenza:** è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- **Bar e ristorazione:** sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie (sia per l'attività di confezionamento che di trasporto) e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano invece aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Zone rosse

Presentano uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta). In queste zone sono previste queste ulteriori restrizioni.

- Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da queste zone e all'interno anche dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. Viene comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio e dei mercati: sono sospese le attività commerciali al dettaglio (le eccezioni sono indicate nell'allegato n. 23 al Dpcm e riguardano, in particolare, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività). Chiusi quindi anche i centri commerciali mentre sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie anche se collocate all'interno di un centro commerciale.
- Attività inerenti i servizi alla persona: vengono sospese tali attività ad eccezione delle seguenti:
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 - Attività delle lavanderie industriali
 - Altre lavanderie, tintorie
 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
- Bar e ristoranti: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie (sia per l'attività di confezionamento che di trasporto) e fino alle ore

22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

- Sport: sono vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.
- Scuola: le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media, dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.
- Smart Working: i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

